# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 5 dicembre 1980**

**che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i fazzoletti da naso, di tessuti, originari della Repubblica popolare cinese**

**(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)**

(80/1208/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979 [1], relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri, in particolare l'articolo 3,

considerando che in data 28 novembre 1980 la Francia ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del trattato al fine di essere autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i fazzoletti da naso, di tessuti, della sottovoce 61.05 B della tariffa doganale comune, categorie 19 e 89, originari della Repubblica popolare cinese e messi in ibera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari della Repubblica popolare cinese ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ; che nel quadro di detto accordo la Repubblica popolare cinese si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in questione destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ;

considerando che, per applicare detto accordo e tener conto delle sue particolarità, con regolamento (CEE) 3061/79 [2], il Consiglio ha istitutito un regime comune specifico per le importazioni di taluni prodotti tessili ;

considerando che, a causa delle differenze di condizioni di mercato nella Comunità e della particolare sensiblità di questo settore industriale comunitario, questo massimale comunitario è stato ripartito tra gli Stati membri in modo da tener conto di questi elementi ;

considerando che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l'uniformazione di queste condizioni d'importazione può essere realizzata soltanto gradualmente ;

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate dagli Stati membri hanno provocato deviazione di traffico e che la Francia dal 1° gennaio 1980 ha ammesso, a titolo della libera pratica, dei prodotti in questione originari del paese terzo in causa per un ammontare pari a circa 48,5 % dell'aliquota diretta ;

considerando che le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi si sono elevate a circa 1 122 t nel 1978 e nel 1979 ;

considerando che la produzione dei prodotti analoghi in Francia è diminuita da 403 t nel 1978 a 364 t nel 1979 ;

considerando che il personale dipendente di settore industriale è stato colpito da licenziamenti e che sono considerevolmente aumentati i casi di riduzione di orario ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, rischiano di aggravare dette difficoltà di settore industriale e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE, in particolare dall'articolo 3 ;

considerando che una domanda di titolo di importazione per un ammontare pari a circa 14 % dell'aliquota diretta si trova regolarmente all'esame delle autorità dello Stato membro che l'ha presentata che è opportuno estendere tale autorizzazione a questa domanda,

---

(1) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
(2) GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri, e per i quali le domande di titolo d'importazione sono state presentate il 20 novembre 1980 :

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| 61.05 B<br>(codice Nimexe :<br>61.05-20, 30, 99)<br>categorie 19 e 89 | Fazzoletti da naso, di tessuti |

*Articolo 2*

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte in Francia nuove possibilità d'importazione di questi prodotti nei confronti della Repubblica popolare cinese e comunque non oltre il 31 dicembre 1980.

*Articolo 3*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1980.

*Per la Commissione*

Wilhelm HAFERKAMP

*Vicepresidente*